

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DON ANDREOLI DEL COMUNE DI RUBIERA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. SSS), 60 E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 – CHIARIMENTO N. 2.

CIG 7319860B8D

CUP J21E17000090004

CPV 45454000-4 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

D) Una ditta in possesso delle categorie OG1 e OG11 chiede se, non essendo in possesso della categoria OS21, sia possibile subappaltare quest’ultima per intero oppure se necessario partecipare alla procedura in oggetto mediante ATI.

R) Si rinvia a pagina 4 del Bando di gara che si riporta testualmente:

*“In base all’art. 216 comma 15 del Codice dei Contratti, ai sensi degli articoli 92, comma 1 del Regolamento, e dell’articolo 12, commi 1, 2, 3, della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:*

*a) ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Codice dei Contratti, le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all’art. 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014, (già articolo 107, comma 2, del Regolamento generale) e disciplinate all’art. 92 comma 7, primo e secondo periodo, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al punto a.3):*

*a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente;*

*a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell’importo della categoria scorporabile, con l’obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l’importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente sommandosi all’importo di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento generale;*

*a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella:*

categoria		Qualificazione richiesta				% della categoria sul totale > 15%
		al 100%		minima al 70%		
		Importo	Class.	Importo	Class.	
OS21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	€ 39.195,16	I	€ 27.436,61	I	15,87

**a.4)** ai sensi dell'articolo 92, comma 7, terzo periodo, del Regolamento generale, in parziale deroga alla disciplina di cui ai precedenti punti a.1) e a.2), per la categoria **OS21** di cui al punto a.3) di importo inferiore a 150.000 euro, per il quale è sufficiente l'attestazione SOA in classifica I, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione agli importi della stessa categoria scorporabile."

La Responsabile del Servizio  
Avv. Lucia Valentina Caruso

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 22 D.Lgs. 80/2005)

